

Presentazione del volume

Il codice di comportamento

di Riccardo Patumi

9 ottobre 2020



Sanzionabilità delle violazioni ai codici di comportamento



Sylvia Kranz

*Ufficio Associato Interprovinciale
Prevenzione e Risoluzione*

patologie del rapporto di lavoro

Il primo codice di comportamento



Adottato con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 31 marzo 1994 e pubblicato nella G.U. n. 149 del 28 giugno 1994

Per il personale non dirigente del nostro Comparto venne RECEPITO e allegato al CCNL 1994/1997

In caso di violazione non contemplava alcun collegamento con il codice disciplinare

rischiava di restare corpo separato

Il secondo codice di comportamento



Approvato con D.P.C.M. del 28 novembre 2000

Per il comparto EELL allegato al CCNL del 22 gennaio 2004

i suoi principi andavano **coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare**

all'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione spetta la verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative e le associazioni di utenti e consumatori, dell'applicabilità del codice

“anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione”

(Art. 54 commi 3 e 5 D. Lgs. n. 165 del 2001)

Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici



Approvato con **DPR n. 62** del 16 aprile 2013
Pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 129** del 4 giugno 2013

Entrato in vigore il **19 giugno 2013**

Costituisce attuazione dell'art. 54 del D Lgs n. 165/2001
nel testo modificato dal comma 44 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012
(cd Legge Anticorruzione)

NON E' PIU' PREVISTA UNA PROCEDURA DI RECEPIMENTO NEI CCNL

LE SUE VIOLAZIONI SONO DIRETTAMENTE SANZIONABILI

Responsabilità per violazione dei doveri del codice



La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Art. 16, c. 1, Codice di comportamento

Responsabilità per violazione dei doveri del codice



2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 16, c. 2 primo periodo, Codice di comportamento

Responsabilità per violazione dei doveri del codice



Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui:

Art. 16, c. 2 secondo periodo, Codice di comportamento

Responsabilità per violazione dei doveri del codice



Art. 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità

Art. 4 per l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio

Art. 5, comma 2 (*costriz. adesione ass. promettendo vantaggi*)

Art. 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo (*conclusione di contratti con propri precedenti fornitori privati*)

Continua Art. 16, c. 2 secondo periodo, Codice di comportamento

Responsabilità per violazione dei doveri del codice



Il licenziamento si applica altresì **nei casi di recidiva:**

- negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, *(incarichi collaborazione da privati nel biennio precedente che abbiano interessi nell'amministrazione)*
 - Art. 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, *(conflitto con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado)*
 - Art. 13, comma 9, primo periodo *(non aver evitato diffusione di notizie non rispondenti al vero. Non aver diffuso la conoscenza di buone prassi)*
- Art. 16, c. 2 sec. parte, secondo periodo, Codice

Responsabilità per violazione dei doveri del codice



I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

Art. 16, c. 2 sec. parte, terzo periodo, Codice

Responsabilità per violazione dei doveri del codice



3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 16, c. 3 e 4, Codice di comportamento



Tuttavia...

Riserva di legge o di Contratto



Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni é definita dai contratti collettivi.

Art. 55, c. 2, primo periodo, D.Lgs. N. 165/2001

Riserva di legge o di Contratto



Gli articoli 68, 69 ... rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione

Art. 74, comma 1, D.Lgs. N. 150 del 2009 Cd Decreto Brunetta

**Art 59, comma 9, CCNL
Personale Comparto Funzioni Locali
21 maggio 2018**



Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preavviso per:

f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013

Art. 36, comma 9, preintesa del nuovo CCNL della Dirigenza del Comparto Funzioni Locali



Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
A) con preavviso, per:

d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16 comma 2, secondo e terzo periodo, del D.P.R. n. 62/2013